

Associazione Culturale Ecologica *"Casello di Cirimarco"*

STATUTO

ART. 1(Costituzione)

E' costituita un'Associazione senza fini di lucro – no profit- denominata “Associazione Ecologico Culturale il Casello di Cirimarco”

ART. 2(Oggetto Sociale)

L'Associazione è, apolitica e apartitica, operante a livello nazionale ed internazionale e non ha scopo di lucro.

Essa persegue i seguenti fini:

- Promuovere la tutela del paesaggio e della natura nella contrada Cirimarco;
- Promuovere la pulizia ed il decoro architettonico nella contrada Cirimarco ;
- Promuovere il miglioramento della qualità di vita degli abitanti della Contrada Cirimarco ;
- Partecipare, promuovere e coordinare manifestazioni sportive, ricreative e culturali, volte a diffondere l'immagine della contrada Cirimarco in Italia e nel mondo;

Per raggiungere i predetti fini, l'Associazione potrà:

- promuovere la propria attività presso Festival, Rassegne, Mostre, Esposizioni, Scuole, Istituti di Cultura, Enti, Fondazioni e tutti gli Organismi Pubblici e Privati sia nazionali che internazionali
- promuovere la propria attività attraverso tutti i canali di comunicazione attualmente esistenti e futuri (stampa, televisione, radio, Internet, ecc.);
- promuovere progetti in proprio o in collaborazione con altre istituzioni;
- organizzare seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, festival, feste, concorsi letterari, concorsi pittorici premi letterari e musicali;
- istituire premi od opere per contribuire allo sviluppo dell' Associazione;
- partecipare a manifestazioni sportive, fiere nazionali e internazionali, con propri stand e programmi;
- costituire un proprio sito Internet per la diffusione delle informazioni riguardanti l'attività dell'Associazione;
- realizzare audiovisivi, supporti multimediali, pubblicazioni, schede informative, rapporti, libri e qualunque altro sistema informativo e promozionale;

- collaborare con altre associazioni o enti simili;
- promuovere manifestazioni in Italia e all'estero quale espressione della cultura nazionale, calabrese e lombarda in particolare, al fine di sviluppare la co-operazione fra le Regioni;
- promuovere convenzioni di reciprocità a livello internazionale con enti, comitati e circoli culturali.

ART. 3 (Sede e durata)

L'Associazione ha la sede legale in Milano in via F. Sforza n°1 e la sede operativa in Bonifati, Contrada Cirimarco, presso il fabbricato denominato "Casello". Potranno essere istituite sedi secondarie e rappresentanze in tutto il mondo.

L'Associazione ha durata illimitata

ART. 4 (Anno sociale)

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, la convocazione dell'Assemblea ordinaria deve avvenire entro gli ultimi tre mesi dell'anno sociale, convocata dal Consiglio Direttivo per il rendiconto morale e finanziario e per le elezioni del Consiglio Direttivo secondo le norme statuarie e di legge in vigore.

ART. 5 (Associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione tutti coloro - persone fisiche, persone giuridiche, associazioni, federazioni, enti, comitati o circoli culturali - che condividano le finalità dell'Associazione.

Per divenire associato è necessario presentare una domanda di iscrizione al Presidente.

Con la domanda l'aspirante associato si impegna a rispettare, in caso di accettazione, lo Statuto e tutte le decisioni degli organi associativi, adottate in conformità della legge e dello Statuto ed a versare la quota associativa annuale ove deliberata.

Il Consiglio Direttivo decide in modo inappellabile sulle domande presentate - entro 30 giorni dalla data di presentazione - e non è tenuto a dare giustificazione al richiedente sulla decisione definitiva.

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie, avente ognuna i medesimi diritti:

- Soci Ordinari
- Soci Sostenitori
- Soci Onorari

ART. 6 (Fondi)

L'Associazione dispone dei seguenti fondi:

- quote annuali di associazione, da versarsi entro 30 giorni dalla richiesta del Presidente.
- contributi ricavati da liberalità e convenzioni con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, la Comunità Europea, le organizzazioni internazionali, i Paesi stranieri e con ogni e qualsiasi Ente

o Società, o persone, pubblici o privati, italiani ed esteri, erogati per l'attività svolta dall'Associazione per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

- Contributi liberi degli Associati

Le quote e i contributi associativi riscossi dall'Associazione a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti.

Durante la vita della Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 7 (Perdita della qualifica di Associato)

La qualifica di associato si perde per recesso o per estromissione.

L'Associato che intende recedere deve inviare al Presidente dichiarazione scritta.

L'estromissione è pronunciata dal Presidente per gravi motivi e/o gravi infrazioni dello Statuto o per morosità e viene notificata a mezzo raccomandata A.R.

ART. 8 (Rappresentanza)

AI fini di cui all'art. 2 l'Associazione, nella persona del Presidente, agirà quale rappresentante degli Associati, anche con facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

ART. 9 (Durata - Scioglimento)

La durata dell'Associazione è illimitata.

Potrà tuttavia essere sciolta in qualsiasi momento con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Le eventuali attività residue possono essere devolute ad altre organizzazioni con finalità analoghe o di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

ART. 10 (Organi)

Organi del Club sono:

- l'Assemblea
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo

ART. 11(Assemblea)

L'Assemblea comprende tutti gli Associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'associato può essere rappresentato in delega.

Nessun associato potrà aver più di una delega.

Non sono ammessi alle votazioni gli iscritti non in regola con i pagamenti dovuti all'Associazione.

ART. 12 (Assemblea Ordinaria)

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno su chiamata del Presidente o di almeno il 25% degli Associati.

E' valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati.

In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Delibera a maggioranza semplice dei presenti.

E' valido il voto per delega ad un altro Associato.

L'Assemblea Ordinaria elegge il Presidente, approva la relazione annuale e il rendiconto presentati dal Presidente, nomina se lo ritiene opportuno n.1 Proboviro e n.3 rappresentanti che faranno parte del Consiglio Direttivo, in seno al quale verrà eletto il Vice Presidente, Il Segretario ed il Tesoriere.

La convocazione dell'Assemblea, anche via telefono, fax o posta elettronica, deve avvenire almeno otto giorni prima della data stabilita.

ART. 13 (Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati in prima convocazione. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria delibera con la maggioranza di due terzi dei presenti aventi diritto al voto.

E' valido il voto per delega ad un altro associato.

ART. 14 (Il Presidente)

Il Presidente dura in carica sino a revoca o dimissioni e può essere rieletto.

Rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, assume tutte le iniziative di interesse dell'Associazione escluse quelle dallo Statuto espressamente riservate all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

Presiede l'Assemblea con diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Partecipa e presiede il Consiglio Direttivo, propone la nomina del Segretario e del Tesoriere.

Presenta alla fine di ogni anno solare all'Assemblea un rendiconto consuntivo di ogni esercizio ed una previsione di spesa per l'anno successivo.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio è l'organo direttivo permanente dell'Associazione e delibera su qualsiasi argomento che non sia riservato all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le sue riunioni sono valide con la presenza di almeno al maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono valide con la maggioranza dei membri presenti.

Qualora per dimissioni o qualsiasi altra causa si rendesse vacante un seggio del Consiglio, subentrerà il primo socio fra i non eletti o, in caso di parità di voti, il più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo può, in casi particolari e sotto la propria responsabilità, delegare la esecuzione di specifici compiti a singoli soci o a Commissioni costituite da soci.

ART. 16 (Il Segretario)

Il Segretario, in collaborazione con il Tesoriere ed eventuali Collaboratori Tecnici nominati dal Consiglio Direttivo:

- a) predispone lo schema del bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- b) tiene aggiornato il libro dei soci;
- c) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- d) compila i verbali della seduta del Consiglio Direttivo;
- e) firma la corrispondenza non dispositiva;
- f) collabora per la buon riuscita di tutte le attività del Club.

ART. 17 (Il Tesoriere)

Il Tesoriere compila, in collaborazione con il Segretario ed eventuali Collaboratori Tecnici nominati dal Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo ed il consuntivo, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese.

Prende in consegna i beni mobili ed immobili dell' "Associazione" nonché i libri e documenti contabili.

ART. 18 (Probiviro)

Il Probiviro, nominato dall'assemblea degli associati tra le persone di indiscusso spessore morale e culturale è competente a deliberare, in base ad equità, in via insindacabile ed inappellabile, su tutte le vertenze di qualsiasi natura tra gli associati.

Qualora per dimissioni od altro, il Probiviro decada dalla carica, l'assemblea degli associati provvede alla sostituzione

ART. 19 (Esercizio)

Ogni esercizio dura dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per le tutte le operazioni bancarie di prelievo è richiesta la firma del Presidente o di un suo delegato.